



CITTA' METROPOLITANA TORINO

COMUNE DI BRICHERASIO

**VERBALE DI DELIBERAZIONE
DELLA GIUNTA COMUNALE N.149**

**OGGETTO: APPROVAZIONE DEL PIANO TRIENNALE DEI FABBISOGNI DI PERSONALE 2019-2020- 2021.
REVISIONE DOTAZIONE ORGANICA E RICOGNIZIONE ANNUALE DELLE ECCEDENZE DI PERSONALE.**

L'anno DUEMILADICIOTTO addi VENTOTTO del mese di NOVEMBRE alle ore 22:00 nella solita sala delle adunanze, regolarmente convocata, si è riunita la Giunta Comunale, nelle persone dei Signori:

Cognome e Nome	Presente
1. MERLO Ilario - Sindaco	Sì
2. BALLARI Simone - Vice Sindaco	Sì
3. MARCELLO Giacomo - Assessore	Sì
4. DEMARIA Imelda - Assessore	Sì
5. MORERO Vanessa - Assessore	Sì
Totale Presenti:	5
Totale Assenti:	0

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale Sig. CAFFER dott. Ezio

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza. dichiara aperta la seduta.

LA GIUNTA COMUNALE

Udito l'intervento del Sindaco, assistito dal Segretario Comunale sottoscritto, quale Responsabile di alcuni Servizi Comunali, nonché in rappresentanza dei dipendenti comunali, incaricati dal Sindaco medesimo quali titolari di "posizione organizzativa" (in assenza di dirigenti, in servizio presso il Comune qui intestato), ex decreto sindacale n. 17 del 03.10.2018;

PRESO ATTO CHE:

- L'art. 39 della L. n. 449/1997 ha stabilito che al fine di assicurare le esigenze di funzionalità e di ottimizzare le risorse per il migliore funzionamento dei servizi compatibilmente con le disponibilità finanziarie e di bilancio, gli organi di vertice delle amministrazioni pubbliche sono tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno di personale, comprensivo delle unità di cui alla Legge n. 482/1968;
- A norma dell'art. 91 del D. Lgs. n. 267/2000 gli organi di vertice delle amministrazioni locali sono tenuti alla programmazione triennale di fabbisogno di personale, comprensivo delle unità di cui alla Legge n. 68/1999, finalizzata alla riduzione programmata della spesa di personale;
- A norma dell'art. 1, comma 102, della L. n. 311/2004, le amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, e all'art. 70, comma 4, del D. Lgs. n. 165/2001 e successive modificazioni, non ricomprese nell'elenco 1 allegato alla stessa legge, adeguano le proprie politiche di reclutamento di personale al principio del contenimento delle spese in coerenza con gli obiettivi fissati dai documenti di finanza pubblica;
- Ai sensi dell'art. 19, comma 8, della L. n. 448/2001 (L. Finanziaria per l'anno 2002), a decorrere dall'anno 2002 gli organi di revisione contabile degli Enti Locali, accertano che i documenti di programmazione del fabbisogno del personale siano improntati al rispetto del principio di riduzione complessiva della spesa di cui all'art. 39 della L. n. 449/1997 e s.m.i.;
- Secondo l'art. 3 comma 10 bis del D.L. n. 90/2014, convertito dalla legge n. 114/2014, il rispetto degli adempimenti e prescrizioni in materia di assunzioni e di spesa di personale, come disciplinati dall'art. 3 del D. L. n. 90/2014, nonché delle prescrizioni di cui al comma 4 dell'art. 11 del medesimo decreto, deve essere certificato dal Revisore dei Conti nella relazione di accompagnamento alla delibera di approvazione del Bilancio annuale dell'ente;

RICHIAMATO altresì l'art. 6 del D. Lgs. 165/2001, come modificato dall'art. 4 del D. Lgs. n. 75/2017, il quale disciplina l'organizzazione degli uffici ed il piano triennale dei fabbisogni di personale, da adottare annualmente in coerenza con la pianificazione pluriennale delle attività e della performance, nonché con le linee di indirizzo emanate ai sensi del successivo art. 6-ter, nel rispetto delle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente e tenuto conto della consistenza della dotazione organica del personale in servizio nonché della relativa spesa (nell'ambito del Piano, le Amministrazioni Pubbliche curano l'ottimale distribuzione delle risorse umane attraverso la coordinata attuazione dei processi di mobilità e di reclutamento del personale);

VISTO l'art. 22, comma 1, del D. Lgs. n. 75/2017, il quale prevede che le linee di indirizzo per la pianificazione di personale di cui all'art. 6-ter del D.Lgs. N. 165/2001, come introdotte dall'art. 4, del D. Lgs. n. 75/2017, sono adottate entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del medesimo decreto e che, in sede di prima applicazione, il divieto di cui all'art. 6, comma 6, del D. Lgs. n. 165/2001 e s.m.i. si applica a decorrere dal 30/03/2018 e comunque solo decorso il termine di sessanta giorni dalla pubblicazione delle stesse;

VISTO il Decreto in data 08/05/2018 del Ministro per la Semplicazione e la Pubblica Amministrazione n. 18A05008, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Repubblica Italiana n. 159 in data 27/07/2018, in base al quale occorre predisporre la Programmazione qui in oggetto (per gli EE.LL., con Deliberazione della Giunta Comunale), che conterrà "il Piano dei fabbisogni di personale" (PTFP) per il triennio a venire (da inserire quale parte indispensabile del predisponendo Documento Unico di Programmazione, Bilancio 2019, triennio economico e finanziario 2019/2021), su indicazione dei Responsabili di Posizione Organizzativa del Comune qui intestato (quali vertici dei "Settori" organizzativi, in cui sono ripartiti i Servizi e gli Uffici del Comune di Bricherasio);

DATO ATTO che, nel documento ministeriale di cui sopra, constatato il "superamento" del tradizionale concetto di "dotazione organica" imposto dall'art.6 del D.Lgs. 165/2001 (in base alle modificazioni a quest'ultimo apportate dall'art. 4 del D.Lgs. 75/2017), il Ministro afferma che *"la nuova visione, introdotta dal D.Lgs. 75/2017, di superamento della dotazione organica, si sostanzia, quindi, nel fatto che tale strumento, solitamente cristallizzato in un atto sottoposto ad iter complesso per l'adozione, cede il passo ad un paradigma flessibile e finalizzato a rilevare realmente le effettive esigenze, quale PTFP"*;

CONSIDERATO, quindi, che le suddette "effettive esigenze" sono desunte dal Sindaco, riscontrando – per il Comune qui intestato – le attività svolte (e da svolgersi nel triennio a venire) presso gli uffici ad esso appartenenti (che dovrà essere confermata, nel corso dell'anno quale apposito "progetto" di attività ex art.17, (CCNL 01/04/1999), con l'ausilio della rilevazione dei "carichi di attività" in capo ai singoli dipendenti, la quale dovrà essere svolta da ognuno di essi a consuntivo per l'anno 2018, così da tradurre poi tali "attività" in una – per quanto possibile – pianificazione di quelle che devono proseguire nel tempo, di quelle cessate o che cesseranno nel triennio, nonché di quelle "nuove" da realizzarsi o da re istituire).

RICORDATO, altresì, che alla "pianificazione delle attività" presso le Aree di Attività (interessate dalla programmazione 2019, di seguito formulata), presumibilmente da svolgersi nel prossimo triennio finanziario (menzionata nel capoverso precedente), il Sindaco ha aggiunto una propria valutazione delle professionalità necessarie (o maggiormente utili) alla migliore realizzazione delle attività medesime (sempre secondo quanto suggerito nella Circolare summenzionata), ad opera di dipendenti comunali (escludendo, quindi, le attività che non è utile – o indispensabile – realizzare con proprio personale).

VISTO il qui unito prospetto, nel quale si riassumono le esigenze del Comune qui intestato, da contemplare – per quanto possibile in base alle norme vigenti e

secondo la valutazione ultima della Giunta Comunale – nel PTFP 2019/2021, conciliate tra quanto detto sopra e le disponibilità finanziarie dell'Ente.

ATTESO che:

- Il piano triennale deve indicare le risorse finanziarie destinate all'attuazione del piano stesso, nei limiti delle risorse quantificate sulla base della spesa per il personale in servizio e di quelle connesse alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente;
- L'art. 91 del D.Lgs. 267 del 2000 prevede che *“gli enti locali adeguano i propri ordinamenti ai principi di funzionalità e di ottimizzazione delle risorse per il migliore funzionamento dei servizi compatibilmente con le disponibilità finanziarie a bilancio. Gli organi di vertice delle amministrazioni locali sono tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno di personale, comprensivo delle unità di cui alla Legge 12 marzo 1999 n. 68, finalizzata alla riduzione programmata delle spese del personale”*;
- L'art. 6 comma 6 del D.Lgs. 165 del 2001 stabilisce che *“Le Amministrazioni pubbliche che non provvedono agli adempimenti di cui al presente articolo non possono assumere nuovo personale”*, mentre il comma 3 del Decreto medesimo stabilisce che *“In sede di definizione del piano di cui al comma 2, ciascuna amministrazione indica la consistenza della dotazione organica e la sua eventuale rimodulazione in base ai fabbisogni programmati e secondo le linee di indirizzo di cui all'articolo 6-ter, nell'ambito del potenziale limite finanziario massimo della medesima e di quanto previsto dall'art. 2, comma 10-bis, del decreto-legge 6 luglio 2012, n.95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n.135, garantendo la neutralità finanziaria della rimodulazione. Resta fermo che la copertura dei posti vacanti avviene nei limiti delle assunzioni consentite a legislazione vigente”*.

Ricordato che le norme di settore più importanti per procedere all'assunzione di personale risultano essere:

- Art. 9 comma 1 quinquies D.L. 113/2016, convertito in Legge 160/2016: *“in caso di mancato rispetto dei termini previsti per l'approvazione dei bilanci di previsione, dei rendiconti e del bilancio consolidato e del termine di trenta giorni dalla loro approvazione il Comune non può procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo”*;
- Art. 1 comma 710 della Legge 208/2005 *“ai fini del concorso al contenimento dei saldi di finanza pubblica, gli enti di cui al comma 709 devono conseguire un saldo non negativo, in termini di competenza tra le entrate finali e le spese finali, in caso di violazione l'ente non può procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo, per qualsivoglia tipologia contrattuale”*;
- Art. 9 comma 3 bis D.L. 185/2008, convertito in Legge 2 del 2009: rispetto degli obblighi di certificazione dei crediti, la P.A. che risulti inadempiente non può procedere ad assunzioni sino al permanere dell'adempimento;
- Art. 1 comma 557 quater legge 296/2006: il limite tetto di spesa della cat. I-personale da rispettare per gli EE.LL. corrisponde alla media della spesa del triennio 2011/2013 (ai fini dell'applicazione del comma 557, a decorrere

dall'anno 2014, gli enti assicurano, nell'ambito della programmazione triennale dei fabbisogni del personale, il contenimento delle spese di personale con riferimento al valore medio del triennio precedente alla data di entrata in vigore della presente disposizione);

CONSIDERATO che, in applicazione delle disposizioni contenute nel Decreto del Ministero dell'Interno del 10.04.2017, per il triennio 2017/2019 il rapporto medio popolazione/dipendenti per i comuni da 3.000 a 4.999 abitanti è di 1/150 (limite di spesa per il personale da non superare, per gli Enti in dissesto finanziario), risultando quindi un numero massimo possibile di dipendenti per il Comune di Bricherasio (qualora si trovasse nella condizione di dover rispettare detto Decreto) di n. 30 unità contro le attuali n. 18 in servizio, su totali 21, previsti nell'ultima dotazione organica approvata;

RICHIAMATA la Deliberazione di G.C. n. 57 del 14.05.2018 di approvazione della Dotazione Organica dell'Ente;

VISTO l'art. 33 del D. Lgs. n. 165/2001, come sostituito dal comma 1 dell'art. 16 della L. n. 183/2011 (Legge di Stabilità 2012), il quale ha introdotto l'obbligo dall'1/1/2012 di procedere annualmente alla verifica delle eccedenze di personale, condizione necessaria per poter effettuare nuove assunzioni o instaurare rapporti di lavoro con qualunque tipologia di contratto, pena la nullità degli atti posti in essere;

ATTESO che con deliberazione della Giunta Comunale n. 14 del 05/02/2018 è stata accertata l'assenza di personale in eccedenza o in soprannumero per l'anno 2018;

CONSIDERATA la consistenza di personale presente nell'organizzazione dell'Ente, anche in relazione agli obiettivi di performance organizzativa, efficienza, economicità e qualità dei servizi ai cittadini, e rilevato che, allo stato di fatto, non emergono situazioni di personale in esubero ai sensi dell'art. 33 del D. Lgs. n. 165/2001 e s.m.i.;

CONSIDERATI inoltre i fabbisogni di personale necessari per l'assolvimento dei compiti istituzionali dell'Ente, tenuto conto degli attuali vincoli normativi in materia di assunzioni e di spesa del personale;

DATO ATTO che, ai sensi dell'art. 35, comma 4, D.Lgs. n. 165/2001 come da ultimo modificato con D.Lgs. 25 Maggio 2017, n. 75 "4. Le determinazioni relative all'avvio di procedure di reclutamento sono adottate da ciascuna amministrazione o ente sulla base del piano triennale dei fabbisogni approvato ai sensi dell'art. 6, comma 4";

VISTO l'art. 3, comma 5, del D. L. n. 90/2014, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 114/2014, e s.m.i., il quale prevede che per gli anni 2019/2021 è possibile procedere ad assunzioni a tempo indeterminato nel limite di un contingente di personale complessivamente corrispondente ad una spesa pari al 100% di quella relativa al personale di ruolo cessato nell'anno precedente;

CONSIDERATO che nell'anno 2018 si sono verificate le seguenti cessazioni a tempo indeterminato:

n. 1 cessazione di personale dipendente di categoria "C" presso l'Ufficio Tecnico nel mese di agosto;

n. 1 dipendente di personale dipendente di categoria "C" a tempo parziale (88,88%) presso l'Ufficio Anagrafe (dal 27.12.2018 ultimo giorno di lavoro presso questo Ente);

CONSIDERATO che nell'anno 2020 potenzialmente è prevista n. 1 cessazione mentre non sono previste cessazioni nel 2021;

CONSIDERATA la necessità di prevedere per il triennio 2019-2020-2021, nel rispetto dei predetti vincoli in materia di assunzioni, le sostituzioni di personale cessato e/o che si prevede cesserà nel triennio di riferimento;

DATO ATTO che in sostituzione del personale cessato all'Ufficio Anagrafe, il nuovo assunto presterà servizio a tempo pieno ed indeterminato, essendo il posto in dotazione organica così previsto mentre la dipendente cessata svolgeva attività a tempo parziale (88,88%) in quanto, al momento dell'assunzione (01.06.2017), l'Ente poteva coprire per nuove assunzioni la spesa massima pari al 75% del personale cessato nell'anno precedente;

RITENUTO altresì di prevedere anche eventuali assunzioni per esigenze straordinarie e temporanee degli uffici, queste ultime nel rispetto della normativa vigente in tema di lavoro flessibile (in primis, dell'art. 9, comma 28, D.L. n. 78/2010, nonché dell'art. 36 del D. Lgs. n. 165/2001 e s.m.i.) e di contenimento della spesa del personale;

DATO ATTO la suddetta pianificazione non tiene conto delle cessazioni per mobilità volontaria le quali, per consolidata dottrina, vengono considerate neutre a tutti gli effetti contabili;

RICORDATO che la sostituzione del personale cessato può essere effettuata nell'esercizio finanziario successivo alla sua cessazione;

CONSIDERATO che il comma 2 bis dell'art. 30, D.Lgs. n. 165/2001, espressamente prescrive che *"le amministrazioni, prima di procedere all'espletamento di procedure concorsuali, finalizzate alla copertura di posti vacanti in organico, devono attivare le procedure di mobilità di cui al comma 1"*;

DATO ATTO che:

- Il Comune di Bricherasio ha conseguito un saldo non negativo, in termini di competenza, tra le entrate finali e le spese finali 2017 (+154);
- La certificazione attestante i risultati conseguiti ai fini del saldo tra entrate e spese finali è stata inviata il 29.03.2018;
- Il saldo conseguito è stato superiore al 3% delle entrate finali;
- Con deliberazione di G.C. n. 24 in data 27.02.2017 è stato approvato il Piano Triennale delle Azioni Positive 2017/2019;

- La spesa del personale rispetta i limiti posti dall'art. 1, comma 557 e s.s. della Legge 296/2006;
- Sono stati rispettati i termini per l'approvazione del bilancio di previsione, rendiconto e bilancio consolidato e quelli di trasmissione dei relativi dati alla Banca Dati delle Amministrazioni Pubbliche;
- Il Comune di Bricherasio non ha mai dichiarato il dissesto finanziario e che dall'ultimo conto consuntivo approvato non emergono condizioni di squilibrio finanziario;
- La dotazione organica dell'Ente rispetta le norme sul collocamento obbligatorio dei disabili di cui alla L. 12/03/1999, n. 68;

RILEVATO che l'eventuale modifica in corso d'anno è consentita, con deliberazione di Giunta Comunale, sempre nel rispetto dei vincoli imposti dalla legislazione vigente in materia di assunzioni e spesa di personale;

RILEVATO, altresì, che le capacità assunzionali di questo Ente per gli anni 2019-2021, sono pari al 100% della spesa dei cessati in ogni anno precedente ai sensi dell'art. 3, comma 5, del D.L. n. 90/2014, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 114/2014;

ATTESO che:

- Le ordinarie capacità di assunzioni si determinano, ai sensi dell'art. 3 comma 5 del D. L. n. 90/2014, mediante anche il cumulo delle risorse destinate alle assunzioni per un arco temporale non superiore a tre anni, nel rispetto della programmazione del fabbisogno e di quella finanziaria e contabile;
- È consentito l'utilizzo dei residui ancora disponibili delle quote percentuali delle facoltà assunzionali riferite al triennio precedente;
- La deliberazione sezione autonomie Corte Conti n. 25/2017 ha chiarito che la quantificazione effettiva della capacità assunzionale al momento della utilizzazione va determinata tenendo conto della capacità assunzionale di competenza, calcolata applicando la percentuale di turn over utilizzabile secondo la legge vigente nell'anno in cui si procede all'assunzione e sommando a questa gli eventuali resti assunzionali; i resti assunzionali sono rappresentati dalle capacità assunzionali maturate e quantificate secondo le norme vigenti razione temporis dell'epoca di cessazione dal servizio del personale ma non utilizzate entro il triennio successivo alla maturazione. Detta quantificazione rimane cristallizzata nei predetti termini;

DATO ATTO che le teoriche capacità assunzionali dell'Ente per l'anno 2019 sono le seguenti:

- Resti da Cessazioni 2017 € 30.572,33 (75% del costo dei cessati)
 - Cessazioni 2018 € 62.770,62 (100% delle cessazioni 2018)
- | | |
|--------|-------------|
| Totale | € 93.342,95 |
|--------|-------------|

RICHIAMATO il vigente Regolamento Comunale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;

VISTO il parere favorevole espresso dal Revisore del Conto ai sensi dell'art. 19, comma 8, della Legge 448/2001 in data 28/11/2018 assunto al protocollo generale con il n. 12251 del_28/11/2018;

DATO ATTO del parere favorevole concernente la regolarità tecnica espresso ai sensi dell'art. 3 lett. b comma 1 e 2 del D.L. n. 174/2012 convertito in Legge n. 213/2012 dal Responsabile del Servizio interessato;

DATO ATTO che il Responsabile del Servizio Finanziario ha espresso parere favorevole ai sensi dell'art. 3 lett. b comma 1 e 2 del D.L. n. 174/2012 convertito in Legge n. 213/2012;

CON VOTI unanimi e favorevoli resi nei modi e forme di Legge, esito accertato e proclamato dal Presidente

DELIBERA

Per quanto espresso in premessa e interamente riportato nel presente deliberato:

- 1) Di approvare la revisione della dotazione organica del Comune di Bricherasio (all.A);
- 2) Di approvare il piano triennale dei fabbisogni di personale 2019/2021 (all. B), come segue:
 - a.a.) la dotazione organica, intesa come spesa potenziale massima imposta dal vincolo esterno di cui all'art. 1, comma 557 e seguenti, dalla L. n. 296/2006 e s.m.i.;
 - a.b.) nell'ambito della programmazione dei fabbisogni di personale 2019/2021, nel rispetto dei vigenti vicoli in materia di assunzioni a tempo indeterminato e di lavoro flessibile, in premessa esplicitati:
 - l'assunzione a tempo indeterminato delle figure in sostituzione del personale che è cessato e che presumibilmente cesserà:
 - per l'anno 2019 – n. 1 Cat. C. “Istruttore tecnico”, n. 1 Cat. C “Istruttore amministrativo”;
 - per l'anno 2020 – n. 1 Cat. B3 “Operaio specializzato”;
 - per l'anno 2021 – non sono previste nuove assunzioni.
 - l'assunzione a tempo indeterminato di ogni altra figura in sostituzione delle cessazioni di personale dal servizio, a qualsiasi titolo avvenga l'interruzione del rapporto di lavoro, che potranno verificarsi nel periodo considerato;

➤ l'assunzione a tempo determinato per esigenze straordinarie e temporanee degli uffici, queste ultime nel rispetto della normativa vigente in tema di lavoro flessibile (in primis, dell'art. 9, comma 28, D.L. n. 78/2010, nonché dell'art. 36 del D. lgs. n. 165/2001 e s.m.i.) e di contenimento della spesa del personale.

Le assunzioni a tempo indeterminato saranno effettuate secondo le seguenti procedure ordinarie di reclutamento:

- mobilità volontaria, ai sensi dell'art. 30, comma 1, D. Lgs. n. 165/2001 dando atto che tale modalità di reclutamento non incide sulla quota del turn over se effettuata tra Enti sottoposti a vincoli di assunzioni e di spesa ed in regola con gli obiettivi legislativi finalizzati alla riduzione della spesa;
- utilizzo di valide graduatorie anche di altri Enti e previo esperimento delle procedure di mobilità ai sensi degli articoli 30, comma 2-bis, e 34-bis del D. Lgs. n. 165/2001;
- concorso pubblico, ai sensi dell'art. 35 del D. Lgs n. 165/2001, fatti salvi gli obblighi previsti dalla legge in materia di riserva, verificata l'assenza nell'Ente di vincitori e/o idonei nelle graduatorie vigenti, secondo i principi dettati dall'art. 4, comma 3, del D.L. n. 101/2013, e previo esperimento delle procedure di mobilità ai sensi degli artt. 30, comma 2-bis, e 34-bis del D. Lgs. n. 165/2001;

Le assunzioni a tempo determinato saranno effettuate mediante utilizzo di specifiche graduatorie ovvero mediante l'utilizzo di valide graduatorie per assunzione a tempo indeterminato;

3) Di dare atto che la spesa derivante dalla programmazione di cui sopra, determinata,

- Per l'anno 2019 nella spesa complessiva di € 56.880,93 considerando la retribuzione delle categorie iniziali, oltre oneri e irap, del personale d'assumere in sostituzione del personale cessato;
- Per l'anno 2020 nella spesa complessiva di € 28.994,10 considerando la retribuzione delle categorie iniziali, oltre oneri e irap, del personale d'assumere in sostituzione del personale cessato;
- Per l'anno 2021 nella spesa complessiva di € 00,00 considerando la retribuzione delle categorie iniziali, oltre oneri e irap, del personale d'assumere in sostituzione del personale cessato;

rientra nei limiti della spesa per il personale in servizio e di quella connessa alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente, rispetta gli attuali vincoli di finanza pubblica in materia di "pareggio di bilancio", nonché ai limiti imposti dall'art. 1, commi 557 e seguenti della L. 296/2006 e s.m.i., in tema di contenimento della spesa di personale (spesa potenziale massima);

4) Di dare atto che il tetto di spesa massimo come previsto dall'art. 1 comma 557 e s.m.i. della Legge 296/2006 ammonta ad € 680.072,35 e che il piano sopradescritto rispetta tale limite;

5) Di prevedere che l'eventuale modifica in corso d'anno delle predette assunzioni è consentita, con deliberazione di Giunta Comunale, sempre nel rispetto dei vincoli imposti dalla legislazione vigente in materia di assunzioni e spesa del personale, qualora si verificano esigenze tali da determinare mutazioni del quadro di riferimento relativamente al triennio in considerazione;

6) Di pubblicare il presente piano triennale dei fabbisogni in "Amministrazione trasparente", nell'ambito degli "Obblighi di pubblicazione concernenti la dotazione organica ed il costo del personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato" di cui all'art. 16 del D. Lgs. n. 33/2013 e s.m.i.;

7) Di trasmettere il presente piano triennale dei fabbisogni alla Ragioneria Generale dello Stato tramite l'applicativo "PIANO DEI FABBISOGNI" presente in SICO, ai sensi dell'art. 6-ter del D. Lgs. n. 165/2001, come introdotto dal D. Lgs. n. 75/2017, secondo le istruzioni previste nella circolare RGS n. 18/2018;

Inoltre,
con separata unanime votazione

DELIBERA

Di rendere la presente immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 del T.U. n. 267/2000, onde procedere al più presto alla copertura dei posti vacanti.

Letto, confermato e sottoscritto

IL SINDACO
F.to: MERLO Ilario

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to: CAFFER dott. Ezio

PARERI DI CONFORMITA'

Ai sensi dell'art. dell'art. 3 lett. b comma 1 e 2 del D.L. n. 174/2012 convertito in Legge n. 213/2012, si sono acquisiti i seguenti pareri:

TECNICO: del Responsabile del Servizio Interessato: Favorevole
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to: CAFFER dr. Ezio

FINANZIARIO: del Responsabile dell'Area Finanziaria: //
RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F.to: //

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio informatico del Comune per 15 giorni consecutivi dal 10-dic-2018

Bricherasio, li 25-dic-2018

IL SEGRETARIO COMUNALE

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA'

DIVENUTA ESECUTIVA in data _____ ai sensi art. 134, comma 3,
per la scadenza del termine di 10 giorni dalla pubblicazione

Li _____

F.to: IL SEGRETARIO COMUNALE

DICHIARAZIONE DI ESEGUIBILITA'

- DICHIARATA IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE 10-dic-2018 in quanto
dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi art.134, comma 4, T.U. 267/2000

Li, 10/12/2018

F.to: IL SEGRETARIO COMUNALE

Ed è stata contestualmente comunicata ai capigruppo consiliari

Bricherasio, li 10-dic-2018

F.to: IL SEGRETARIO COMUNALE

E' copia conforme all'originale, in carta semplice, per uso amministrativo.

Li, 10-dic-2018

IL SEGRETARIO COMUNALE
CAFFER dott. Ezio